PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 4

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia
Estremi	Legge 20 ottobre 1960, n. 1230
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-delle-aziende-artigiane-in-materia-di-edilizia/art-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it